

20/170/SR8/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RELATIVO ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI
RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI
DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI E LORO ASSOCIAZIONI,
DI FONDI DI ESERCIZIO E PROGRAMMI OPERATIVI**

Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 8) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

- **Riformulare l'art. 21 c. 2:** "In presenza di condizioni di particolare gravità le Regioni, previa comunicazione al Ministero possono, eccezionalmente, autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.
- **Modificare la pag. 21 dell'allegato 1, con la riformulazione del punto 12.1, terzo pallino del 5° capoverso, relativo alla compartecipazione,** come di seguito: "le superfici oggetto del contratto, per il periodo della sua durata, siano presenti nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 3 del dpr 503/99 e siano soggette alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo".

Motivazione

L'imposizione di un obbligo relativo a modalità di controllo di competenza OPR non è accettabile in quanto per regolamento questo ha la responsabilità di assicurare le verifiche necessarie con le modalità organizzative più opportune.

La presenza nel SICG di OPLO del blocco di supero delle superfici e i vincoli regolamentari della presenza nel FA delle particelle per il pagamento dei premi PAC non consentono di accettare la formulazione originale del punto che obbligherebbe ad uno spostamento delle particelle tra FA con gravi danni per i pagamenti dei premi alle imprese.

Infine la citazione in un DM di una circolare non è opportuna e va stralciata.

Si propone inoltre lo stralcio dei seguenti comma degli articoli:

Articolo 13 comma 3 “Quando la maggioranza del capitale e dei diritti di voto non è detenuta dall’OP, lo statuto della filiale deve prevedere regole atte a consentire il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento; a tal fine sono di applicazione le disposizioni dell’articolo 10. I limiti massimi di controllo dei diritti di voto e di quote societarie o del capitale previsti all’art. 10 non si applicano ai soci produttori costituiti in forma di cooperativa”.

e, di conseguenza

Comma 2 lett. b) dell’Art. 32: “il comma 3 dell’articolo 13 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022”.

MOTIVAZIONE

L’obbligo è incoerente con la possibilità prevista dalla normativa di avere filiali in cui l’OP è in minoranza e pertanto con la normativa comunitaria che non lo prevede.

Oltre i predetti emendamenti si propongono le seguenti tre raccomandazioni:

1° Raccomandazione:

Nell’ambito di ogni più proficua collaborazione istituzionale tesa a migliorare le attività di controllo e di verifica nei confronti delle Organizzazioni di produttori agricoli, si raccomanda che gli Organismi Pagatori condividano con le Regioni e Province Autonome, prima della loro emanazione, le procedure di controllo e le circolari riguardanti la materia di che trattasi.

2° Raccomandazione

Rafforzare la dotazione finanziaria di AGEA per lo svolgimento dei controlli in applicazione dei Regolamenti comunitari 891 e 892/2017 sul settore ortofrutticolo, per consentire in particolare l’effettuazione di controlli in loco sul proprio territorio di competenza anche per conto di altri Organismi Pagatori.

3° Raccomandazione

Di sollecitare l’aggiornamento del Protocollo d’intesa tra tutti gli Organismi Pagatori per garantire adeguato scambio di informazioni e reciprocità operativa, anche al fine di fornire maggiori garanzie alle Regioni e al Ministero stesso rispetto alle verifiche comunitarie sull’applicazione dell’OCM ortofrutta.

Roma, 24 settembre 2020